

REGIONE
TOSCANA



**Linee guida per la gestione dell'impatto acustico
nelle aree urbane ad elevata
aggregazione sociale e ricreativa**

MAGGIO 2026

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale
Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

Informazioni generali

L'attuale Comitato Regionale di Coordinamento Acustico è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n.139 del 21 settembre 2016, avente per oggetto "Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis L.R. 1° dicembre 1998, n.89 e s.m.i."

Il Comitato svolge funzioni di raccordo e di coordinamento in materia di acustica, in ottemperanza alla L.R. 89/1998, propedeutiche ad una omogenea applicazione della vigente normativa sul territorio regionale da parte degli Enti preposti, promuovendo la predisposizione di Atti di indirizzo e di Linee guida, incentivandone poi la divulgazione per garantirne la massima diffusione.

Il seguente testo è stato aggiornato ed approvato nella seduta del 15 Maggio 2026 dal suddetto Comitato di Coordinamento Acustico così composto

David Tei	<i>Presidente del Comitato - Regione Toscana, Dirigente Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale</i>
Sauro Mannucci	<i>Presidente del Comitato - Regione Toscana, Dirigente Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali</i>
Giovanna Bianco	<i>Membro Comitato - Regione Toscana, Dirigente Settore Prevenzione, Salute e Sicurezza, Veterinaria</i>
Gaetano Licitra	<i>Membro Comitato – Rappresentante nominato su delega ARPAT tramite Direzione Generale</i>
Andrea Bogi	<i>Membro Comitato – Rappresentante nominato su delega AUSL tramite Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione collettiva</i>
Arnaldo Melloni	<i>Membro Comitato Rappresentante dei Comuni Toscani nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali</i>

Il testo è stato redatto dai seguenti autori: Gaetano Licitra (ARPAT), Andrea Bogi (AUSL), Arnaldo Melloni (CAL), Giovanna Bianco, Renzo Pampaloni, Leonardo Profeti e Benedetta Veneri (Regione Toscana).

Le Linee guida riportate nella presente pubblicazione, a seguito della loro approvazione da parte della Giunta Regionale, costituiranno un utile strumento atto a consentire modalità di gestione omogenee per lo svolgimento e la gestione di determinate attività rumorose riconducibili al fenomeno delle fonti di rumore legate ai fenomeni di aggregazione sociale e ricreativa.

Le presenti Linee guida si fondano sul principio della coesistenza tra diritto alla socialità, libertà di iniziativa economica e tutela della salute e del riposo dei cittadini. Le misure individuate non sono finalizzate alla limitazione delle occasioni di aggregazione sociale, ma alla loro gestione sostenibile nel rispetto delle diverse esigenze presenti sul territorio. La Regione Toscana riconosce il valore sociale, culturale ed economico delle attività ricreative e promuove soluzioni condivise che consentano la piena vivibilità degli spazi urbani.

Indice generale

1.1 Le fonti di rumore legate ai fenomeni di aggregazione sociale e ricreativa.....	4
1.2 Gestione del rumore associato ai fenomeni di aggregazione sociale e ricreativa.....	4
1.2.1 Politiche pubbliche e programmazione.....	4
1.2.2 Politiche ambientali preventive: valutazione previsionale di impatto acustico.....	5
1.2.3 Misure organizzative.....	5
1.2.4 Controllo e monitoraggio.....	6

Il fenomeno del rumore associato alle aree di aggregazione sociale e ricreativa interessa molte città anche della nostra regione, in particolare i loro centri storici o alcune aree di essi, spesso nel periodo serale-notturno.

Si tratta di un fenomeno complesso da gestire, andando a interessare vari aspetti della pubblica convivenza: è infatti connesso alle esigenze relazionali e di socialità delle persone, in particolare delle giovani generazioni, agli impatti economici degli esercizi commerciali, e alle richieste di sicurezza e quiete della popolazione. Le presenti Linee guida perseguono l'obiettivo di favorire la coesistenza tra vitalità urbana, sviluppo economico, attrattività dei territori e tutela della salute dei residenti. Per una sua gestione più efficace è pertanto consigliabile la costituzione di un tavolo tecnico che coinvolga la prefettura, le rappresentanze istituzionali, le associazioni di categoria e gli esercenti.

Le presenti Linee guida sono focalizzate su uno degli aspetti macroscopici delle aree interessate, rappresentato dall'inquinamento acustico, non legato ad una singola attività (sia essa un pubblico esercizio, uno spettacolo o una manifestazione), e pertanto particolarmente difficile da affrontare.

1.1 Le fonti di rumore legate ai fenomeni di aggregazione sociale e ricreativa

L'impatto acustico prodotto complessivamente nelle aree di aggregazione sociale e ricreativa può essere ricondotto ad alcune principali sorgenti di rumore riassunte, in maniera non esaustiva, nel seguente elenco:

1. Rumore prodotto all'interno dei locali dalle persone, dalla musica o dalle attrezzature;
2. Rumore prodotto dalla diffusione musicale esterna;
3. Rumore antropico legato alle persone che occupano i dehors o in generale le sedute esterne dei pubblici esercizi;
4. Rumore antropico connesso alle persone che stazionano fuori dai pubblici esercizi;
5. Rumore antropico prodotto dalle persone presenti sulle strade.

1.2 Gestione del rumore associato ai fenomeni di aggregazione sociale e ricreativa

In base all'origine del rumore possono essere orientate diverse strategie di intervento, rimanendo comunque centrale l'importanza di una preventiva programmazione e regolamentazione anche in riferimento al Titolo IV della citata LR 19 febbraio 2020, n. 11 *“Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015”*.

1.2.1 POLITICHE PUBBLICHE E PROGRAMMAZIONE

Le azioni di programmazione principali sono mirate ad una pianificazione territoriale e commerciale, finalizzata alla distribuzione dei pubblici esercizi sul territorio, con lo scopo di evitare la concentrazione nella stessa area.

Nelle realtà già strutturate è opportuno pensare ad un **processo di “delocalizzazione”**: si tratta di individuare potenziali aree idonee aggiuntive a quelle aree a vocazione ricreativa in cui si registra una concentrazione di attività che confliggono con il diritto al riposo dei cittadini residenti. Per rendere più efficace ed appetibile il processo di delocalizzazione occorre collegarlo ad incentivi per le attività economiche che la praticano (sconti su tariffe, riduzioni per gli oneri dovuti all'utilizzo del suolo pubblico ecc.) rendendo dette aree attrattive per la clientela in quanto comode e facili da raggiungere (mezzi pubblici, parcheggi ecc.).

Tra le politiche pubbliche propedeutiche al processo di delocalizzazione si elencano le seguenti azioni:

- Azioni di carattere urbanistico attraverso l'individuazione e l'eventuale riqualificazione di spazi pubblici connessa all'ampliamento delle proposte alternative per l'intrattenimento giovanile, favorendo la diffusione delle opportunità di aggregazione sul territorio e riducendo la concentrazione dei flussi nelle aree più sensibili;
- Azioni di "mediazione" con l'introduzione di una figura con il compito di mediare fra gli interessi degli organizzatori di eventi, i titolari di attività di pubblico esercizio con quelli dei residenti, attivando tavoli di confronto permanenti (si richiama a questo proposito l'art. 43 della LR 19 febbraio 2020, n. 11 "*Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015*");
- Azioni di tipo sociale/culturale mirate ad accrescere la conoscenza e la sensibilità sul tema dell'inquinamento acustico da parte di gestori e utenti.

1.2.2 POLITICHE AMBIENTALI PREVENTIVE: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

La valutazione previsionale di impatto acustico rappresenta un importante elemento di gestione del rumore associato ai fenomeni di aggregazione sociale e ricreativa.

La normativa vigente (in particolare il combinato disposto della Legge n. 447/1995 e del DPR n. 227/2011), prevede che la documentazione di impatto acustico debba essere presentata per i soli pubblici esercizi che utilizzino impianti di diffusione sonora.

Per tali attività la valutazione dovrà tener conto del contributo del rumore antropico legato alle persone che occupano i dehors o in generale i tavoli esterni dei pubblici esercizi e quello connesso alle eventuali persone che stazionano all'esterno. Nella VIAC dovranno inoltre essere definite le modalità di gestione dell'attività per renderla compatibile acusticamente. La VIAC dovrà essere redatta in accordo alla DGR n.857/2013.

L'Amministrazione Comunale può inoltre prevedere, anche in caso di solo rumore antropico in apposito regolamento, la necessità (eventualmente per il solo periodo notturno) della presentazione della valutazione di impatto acustico ai fini della richiesta di concessione di suolo pubblico per il posizionamento di sedute esterne o dehors.

La predisposizione della VIAC faciliterà l'attività di controllo, dal momento che gli elementi essenziali caratterizzanti l'attività (numero di sedute esterne, taratura dell'impianto di diffusione sonora, numero di persone afferenti all'attività che stazionano all'esterno) potranno essere verificati senza la necessità di strumentazione.

1.2.3 MISURE ORGANIZZATIVE

In ragione della complessità del fenomeno, le misure organizzative che i Comuni possono prevedere sono molteplici; è auspicabile quindi che la strategia di gestione sia frutto di un **protocollo di intesa tra il Comune, le associazioni di categoria e gli esercenti**.

Tra le misure organizzative, da recepire nei regolamenti di settore, si richiamano a titolo non esaustivo le seguenti possibili opzioni :

- introdurre, ove necessario e in presenza di criticità documentate, limitazioni degli orari di apertura dei pubblici esercizi o della somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande, privilegiando misure progressive e proporzionate al contesto territoriale.
- introdurre per i dehors limitazioni/divieti alla generazione di rumore connessa alla produzione di musica dal vivo e/o riprodotta in dehor all'aperto, favorendo ove possibile soluzioni tecniche e organizzative alternative che consentano il mantenimento delle attività economiche nel rispetto della qualità della vita dei residenti;
- introdurre limitazioni degli orari di funzionamento degli impianti di diffusione sonora;
- prevedere anche attraverso l'utilizzo delle risorse introitate dal provvedimento di

rilascio dell'occupazione di suolo pubblico per pubblici esercizi o attività temporanee aperti oltre le 22, l'installazione di sistemi di monitoraggio in continuo e/o la vigilanza del territorio da parte del Comune. Resta ferma la possibilità (anche attraverso appositi regolamenti comunali) di coinvolgere gli esercenti nell'installazione e nella manutenzione dei sistemi di monitoraggio e la vigilanza;

- organizzare, in accordo con gli esercenti, campagne informative rivolte ai clienti e alle associazioni giovanili, per sensibilizzarli rispetto alle problematiche relative al rumore ed alla necessità della sua limitazione;
- incentivare e responsabilizzare (anche attraverso appositi regolamenti comunali) gli esercenti al mantenimento di condizioni consone alla convivenza civile all'interno del locale e nelle aree esterne (compreso il deflusso) di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo, nonché nelle adiacenze del locale medesimo anche attraverso del personale individuato e specificamente formato (steward);
- prevedere l'attivazione di un sistema di vigilanza che verifichi il rispetto e la corretta gestione delle autorizzazioni in deroga e ordinarie, e che vigili sui flussi di persone che confluiscano nelle aree di aggregazione al di fuori degli spazi di competenza dei pubblici esercizi presenti;
- prevedere incentivi per l'insonorizzazione: sconti sulla TARI o sull'occupazione di suolo pubblico ai locali che investono in riduzione di emissione di rumore (anche utilizzando sistemi innovativi mediante meta-materiali acustici che permettono il passaggio dell'aria e non del rumore)¹ ai ricettori per i dehors e/o installano limitatori acustici sigillati sugli impianti audio;
- pedonalizzazione strategica e interventi di "Urban Design" finalizzati a migliorare la convivenza tra funzioni residenziali e attività ricreative, attraverso la progettazione di spazi di aggregazione dedicati, il miglioramento della distribuzione dei flussi pedonali e la valorizzazione delle aree maggiormente idonee alle attività sociali e culturali.
- prevedere un numero massimo di persone in fase di autorizzazione del dehors; a titolo di esempio la capienza massima del dehors può essere regolamentata pari ad un posto a sedere per ogni metro quadrato (esempio: 12 metri quadrati corrispondono ad una capienza massima di 12 posti)².

In relazione alle possibilità regolamentari e sanzionatorie dei Comuni si richiama il Titolo IV della citata LR 19 febbraio 2020, n. 11 *“Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015”*.

1.2.4 CONTROLLO E MONITORAGGIO

Le funzioni di controllo da parte dei Comuni possono essere implementate sia con il **rafforzamento dei propri uffici con personale TCA** attivando, se possibile, una gestione associata della funzioni nei termini previsti dalla legge, sia attraverso l'installazione di una rete di monitoraggio acustico a basso costo finalizzata a:

- raccogliere informazioni sui livelli sonori e sui trend temporali nelle aree di aggregazione sociale e ricreativa;
- responsabilizzare i gestori dei locali tramite soglie e alert automatici;
- individuazione dei periodi e delle aree critiche.

Questi **sistemi di monitoraggio smart** gestibili da remoto, registrano i livelli di rumore

1 <https://www.sussex.ac.uk/broadcast/read/55636#:~:text=%E2%80%9CW%E2%intend%20to%20use%20the%20Venture%20Prize,noise%20at%20home%20or%20in%20open%20offices.%E2%80%9D>
https://www.edilportale.com/news/2025/07/focus/metamateriali-acustici-cosa-sono-come-funzionano-e-le-applicazioni_106003_67.html
<https://www.mdpi.com/2076-3417/15/14/7910>
<https://www.ioa.org.uk/topics/research/metamaterials>

2 Si veda ad esempio il “Vademecum per l'occupazione straordinaria del suolo pubblico con dehors per la somministrazione di alimenti e bevande, subordinata al pagamento del canone e dei tributi dovuti” – Comune di Torino

presenti nell'area indagata e possono essere utili a controllare le autorizzazioni in deroga rilevando eventuale diffusione di musica non autorizzata e segnalando livelli di immissione totali critici rispetto ai limiti previsti dalla deroga e/o ai limiti assoluti previsti dal PCCA.

E' utile, come dotazione complementare alla rete di monitoraggio, prevedere anche **l'implementazione di sistemi di visualizzazione in grado di far "vedere" il rumore** agli utilizzatori delle strade e delle aree pubbliche anche attraverso l'installazione di semafori mobili e/o display che riportano il livello di rumore, con finalità prevalentemente informative, educative e di sensibilizzazione della cittadinanza.

Sul tema dei controlli degli esposti si ricorda che la Regione Toscana si è dotata (Allegato A della DGR 490/2014) di apposite "Linee guida regionali in materia di gestione degli esposti", che disciplinano in maniera chiara e articolata le modalità di gestione degli esposti relativi al rumore prodotto da attività produttive, professionali e commerciali, nonché delle attività temporanee.

Le Linee guida attribuiscono un ruolo centrale al Comune che si attiva secondo la seguente procedura:

- effettua una verifica preliminare (anche con sopralluogo sul campo) volta ad accertare la regolarità delle autorizzazioni possedute e invita il titolare a verificare per proprio conto i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso, fissando un termine di tempo (indicativamente 15 giorni) per riferire circa l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell'attività, se riscontrati/a come rumorosi/a oltre i limiti;
- effettua controlli circa il rispetto degli orari previsti dalle autorizzazioni e della attivazione di sorgenti non preventivamente dichiarate;
- procede all'attivazione di ARPAT per una verifica fonometrica attestante il superamento o meno dei limiti di legge qualora il titolare dell'attività non accolga l'invito del Comune alla verifica di cui al punto precedente o qualora dopo la verifica in proprio del titolare e l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o delle attività persista il disagio segnalato;
- a seguito del ricevimento della relazione tecnica di misura di ARPAT, nel caso essa attesti il superamento dei limiti, gestisce il procedimento sanzionatorio e adotta provvedimenti accessori di diffida o emette un'ordinanza sindacale o dirigenziale.

Lo svolgimento delle normali attività di controllo da parte di ARPAT è connessa all'applicazione, a carico del soggetto controllato, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, della L.R. n. 30/2009. La procedura di dettaglio è chiaramente esposta nell'Allegato A della DGR n.490/2014 - Linee guida gestione degli esposti.

Occorre tener presente anche l'art.17, comma 4, della L.R. n. 30/2009: *"I contributi e le risorse [...] sono integrati anche dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall'ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 3 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo quanto previsto dall'articolo 18."*

Le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative potranno essere utilizzate dal Comune anche per finanziare:

- la possibilità di avvalersi di una vigilanza sul territorio
- soluzioni che consentono un maggiore presidio riducendo la necessità di ricorrere al controllo di ARPAT attraverso la realizzazione dei sistemi di monitoraggio (a carico di chi chiede la deroga) descritto in premessa.